Nuovi tetti di deducibilità per contributi versati ai fondi pensione

Il **sistema pensionistico complementare** è stato oggetto di rilevanti modifiche a opera della riforma della previdenza complementare, di cui al **Dlgs n. 252/2005** che, in sostanza, ha riscritto la relativa disciplina.
Al fine di promuovere il decollo della previdenza integrativa, l'articolo 1, comma 749, della legge finanziaria 2007, ha anticipato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del Dlgs n. 252 del 5 dicembre 2005.
Vediamo, in particolare, quelle relative alla nuova **disciplina fiscale dei contributi versati dai lavoratori dipendenti ai fondi pensione per costituire il cosiddetto "secondo pilastro" previdenziale.**

Il nuovo art. 10, comma 1, lettera e-bis) del Tuir

Circa la disciplina fiscale dei contributi versati dai lavoratori dipendenti ai fondi pensione per costituire il cosiddetto "secondo pilastro" previdenziale, in aggiunta al trattamento pensionistico erogato dallo Stato, la norma di riferimento continua a essere quella contenuta **nella lettera e-*bis*) del comma 1, articolo 10, del Tuir,** nel quale sono enumerati i vari oneri deducibili dal reddito.

Nella sua nuova formulazione, la disposizione, nel richiamare fra gli oneri deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, di cui al menzionato Dlgs n. 252/2005, rinvia, quanto alle condizioni e ai limiti di deducibilità, all'articolo 8 del medesimo decreto.

Deducibilità contributi

Tale norma pone un unico **vincolo** quantitativo:

- **i contributi versati** dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari che dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, **sono ora deducibili dal reddito complessivo fino a un importo massimo di 5.164,57 euro**.

Sottolineiamo che in questo ammontare **non rientrano**:

- **le quote di Tfr eventualmente accantonate dal lavoratore ai fini della pensione complementare.**

Nel calcolo della citata soglia massima **vanno,** invece, **computate:**

- **anche le quote eventualmente accantonate dal datore di lavoro ai fondi interni con patrimonio di destinazione autonomo.**

Confronto con la vecchia disciplina

Scompaiono i "tetti" di deducibilità vigenti fino al 31/12/2006. Nella precedente versione, infatti, la lettera e-*bis*) dell'articolo 10 prevedeva che:

- per la generalità dei contribuenti, non fosse deducibile un importo superiore al 12 per cento del reddito complessivo (fermo restando in ogni caso il limite massimo di 5.164,57 euro);
- per i lavoratori dipendenti per i quali era previsto il Tfr, i contributi, in linea generale, erano deducibili fino ad un ammontare pari al doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche collettive concordate su base negoziale, fermi restando i due predetti limiti applicabili a tutti i contribuenti.

Così come avveniva in passato, anche in base alla nuova disciplina, per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti 5.164,57 euro, il contribuente deve comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre e non più entro il 30 settembre, dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se precedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

In questo modo, **la "restituzione" dei contributi**, sotto forma di capitale o di rendita, **non sarà tassata, evitando una doppia imposizione.**

Resta prevista, infatti, anche con il nuovo regime, la facoltà, per il soggetto che esegue effettivamente il versamento

- **di dedurre i contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico**[1] per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse in quanto incapienti a causa del modesto reddito percepito, fermo restando la soglia massima complessiva di 5.164,57 euro, non operando più il previgente limite del 12 per cento del reddito complessivo in capo a chi ha eseguito il pagamento.

Neoassunti dopo il 1/10/2007

Si evidenzia, infine, **la possibilità per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 1/1/2007**, data di entrata in vigore del decreto n. 252/2005**, di sforare la soglia dei 5.164,57 euro, nel rispetto di talune condizioni.**

In particolare, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ai neoassunti, è consentito:

- nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, quindi dal 6° al 25° anno di adesione alla previdenza complementare, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, per un importo comunque non superiore a 2.582,29 euro annui.

ESEMPIO 1

Si pensi ad un neoassunto nel 2007 che nel primo quinquennio, di partecipazione alla previdenza complementare 8del 2007 al 2011) abbia versato 1.200 euro all'anno per un totale di 6.000 euro. Questi, a partire dal 2012, e per i venti anni successivi, potrà dedurre oltre la soglia di € 5.164,71 l'ammontare di 19.822,85 euro (25.822,85 – 6.000,00), ripartito in quote annuali massime di euro 2.582,29 per un totale di 7.747 euro (5.164,71 + 2.582,29) all'anno, **sempre che un simile importo, o anche maggiore, a partire dal sesto anno di contribuzione, sia stato effettivamente versato**.

[1] Familiari di cui all'articolo 12 del Tuir, con un reddito non superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro.

ESEMPIO 2

Un neo lavoratore si iscrive alla previdenza complementare dal 1° luglio 2007.
Nei primi tre anni non versa contribuzione ma solo il TFR.
Il 4° e 5° anno versa, rispettivamente, euro 4.500,00 e 4.950,00.
Supponiamo che nei successivi 20 anni versi costantemente Euro 6.000,00 all'anno.
Nei primi cinque anni il lavoratore deduce dal reddito complessivo ai fini Irpef solo Euro 9.450,00 (zero negli anni 2007, 2008, 2009, 4.500,00 nel 2010 e 4.950,00 nel 2011), mentre il tetto di deducibilità annuo fissato dalla legge a euro 5.164,57, gli avrebbe consentito potenzialmente di dedurre, nell'arco dei cinque anni, fino a Euro 25.822,85 di contributi (5.164,57 x 5 = 25.822,85).
La differenza tra 25.822,85 e 9.450,00, pari a 16.372,85, di cui non ha beneficiato nei primi cinque anni, il lavoratore potrà utilizzarla nei venti anni successivi per sforare annualmente il tetto dei 5.164,57, nel limite di euro 2.582,29 all'anno. Sostanzialmente potrà portare il suo tetto di deducibilità annuo a euro 7.746,86 (5.164,57 + 2.582,29= 7.746,86), ma poiché abbiamo supposto che verserà, dal 6° al 25° anno, solo 6.000,00 euro l'anno, il suo "castelletto" disponibile non sarà mai completamente pieno, ossia, non realizzerà interamente il recupero a cui avrebbe diritto.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.